

Sandri e Kosic scrivono ai sottosegretari su formazione specialità mediche. Sandri: "Serve più attenzione alle reali necessità delle regioni"

Veneto e Friuli si alleano per migliorare la sanità

Gli Assessori regionali alla Sanità del Veneto, Sandro Sandri, e del Friuli Venezia Giulia, Vladimir Kosic, hanno scritto ai Sottosegretari alla Salute Ferruccio Fazio e Francesca Martini una lettera congiunta in materia di attribuzione dei contratti di formazione delle specialità mediche, chiedendo, in particolare, che nel Decreto nazionale di attribuzione di tali contratti, prossimo all'adozione, si tenga conto quanto più possibile dell'effettivo fabbisogno rilevato dalla Regione.

Sandri e Kosic, nella loro lettera, rilevano con preoccupazione "la circostanza, verificatasi in passato, dell'attribuzione di un numero di contratti in esubero rispetto alle necessità di alcune specialità, ancorché in presenza

di una quota di fabbisogno di professionalità non soddisfatto" e rappresentano "l'esigenza che i fabbisogni numerici concordati a livello locale tra Regioni e Università, e successivamente espressi ai Dicasteri competenti, risultino coincidenti, al fine di contenere le disomogeneità finora verificatesi e nell'auspicio che l'esito delle procedure in argomento consenta di reperire le professionalità e le risorse per una gestione efficace e sostenibile del sistema di assistenza sanitaria".

"Questa importante azione comune - fa notare Sandri - è un esito immediato del vertice che abbiamo tenuto ieri a Mestre, incontrando anche gli esponenti delle Università venete e friulane. Proprio da qui



sono emerse delle evidenti incongruità tra i fabbisogni formativi individuati nelle nostre Regioni in accordo con le Uni-

versità, e i contratti di formazione delle specialità mediche che ci vengono assegnati a livello nazionale. Mi sembrerebbe sen-

sato - aggiunge Sandri - che si tenesse maggiormente conto delle reali necessità, che nessuno meglio delle Regioni può individuare nei propri territori, in collaborazione con le proprie Università.

Non ha infatti senso che vengano assegnati in giro per l'Italia contratti per specialità di cui non c'è bisogno, mentre quelle che servono rimangono scoperte, come in molti casi nel nostro Veneto.

Sono certo - conclude Sandri - che questo nostro appello verrà valutato con la necessaria attenzione: in fondo è interesse di tutti, tanto delle Regioni, quanto del Governo, che i contratti di specialità attivati corrispondano alle reali necessità e non ad altri criteri".



dalla parte del consumatore

Ossigeno per i correntisti: cambia la commissione di massimo scoperto

Trova finalmente regolamentazione il regime della commissione di massimo scoperto bancario.

Infatti, con legge n.2 del 28 gennaio 2009, la quale ha convertito il decreto legge n.185 del 29 novembre 2008 (cd decreto anticrisi), sono state introdotte nuove regole a tutela del correntista, colmando così il vuoto legislativo presente nel nostro ordinamento.

La nuova disciplina prevede, quindi:

a) la nullità delle predette commissioni in mancanza di un'apertura di credito da parte della banca oppure qualora il saldo del conto corrente del cliente risulti a debito per un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi;

b) la nullità delle clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la sola messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (sempre che ciò non derivi

espressamente da patto scritto).

È importante rilevare, inoltre, che la predetta normativa pone a carico degli istituti bancari l'onere di adeguarsi improrogabilmente entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il mancato rispetto dei termini previsti - la scadenza è fissata per il 27 giugno prossimo - viene considerato giustificato motivo di recesso agli effetti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

Tale normativa, quindi, non può che accogliersi con estremo favore, soprattutto perché pone fine ad una situazione "grigia", caratterizzata dal fatto che fino ad oggi le parti sostanzialmente affidavano alla sensibilità dei giudici la valutazione della liceità o meno dei singoli rapporti bancari.

Non a caso, infatti, l'unica definizione giuridica della commissione di massimo scoperto deriva dall'opera interpretativa della Cor-

te di Cassazione, la quale, in una sentenza di qualche anno fa, la definiva come "la remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" (Cass. Civile sent n.870/2006).

Inutile dire che a seguito della nuova normativa tale definizione risulta fortemente limitata in quanto, come prima accennato, a meno di differenti accordi appositamente sottoscritti, la remunerazione è dovuta alla banca solo in caso di utilizzo effettivo del fido (e tra l'altro per più di 30 gg consecutivi). Una volta chiarita la situazione attuale, risulta di sicuro interesse per il correntista capire come è possibile muoversi per quanto avvenuto in passato.

In merito a ciò, è bene analizzare l'articolo 1346 del Codice civile, il quale prevede espressamente che "L'oggetto del contratto deve esse-

re possibile, lecito, determinato o determinabile".

Ebbene, la gran parte dei contratti bancari pecca sicuramente di determinatezza in quanto fino ad ora la stragrande maggioranza degli istituti bancari indicava la sola percentuale relativa alla commissione, senza che fossero chiare le modalità di calcolo.

Inutile dire che tale comportamento si pone in contrasto con le più elementari regole di trasparenza. In situazioni analoghe, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che con l'avvento del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) si è rafforzata l'esigenza di chiarezza tra banca e cliente ed è venuta meno la possibilità di riferire parametri contrattuali ad elementi estranei al contratto stipulato con il correntista "poiché dette norme espressamente negano la validità alle clausole contrattuali di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi di interes-

se" (Cass. Civile sent n. 2103 del 13 marzo 1996).

Alla luce di quanto detto, chiunque dubitasse della bontà del calcolo applicato dalla banca nella determinazione della commissione di massimo scoperto dovrà necessariamente recuperare copia del contratto di conto corrente sottoscritto nonché copia degli estratti conto. Si ricorda, infine, che il termine entro il quale è possibile agire per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca è quello decennale.

Alla luce di quanto detto, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l'autore dell'articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.

*Avv. Matteo Sances
Consulente legale della Libera
Associazione
Consumatori Europei
sances.matteo@studiolegaleaugeri.eu*